

Disposizioni contrattuali generali

1. Consegna del veicolo e pagamento del prezzo d'acquisto La ditta venditrice è tenuta a consegnare il veicolo all'acquirente, e in cambio l'acquirente è tenuto a consegnare alla ditta venditrice il veicolo in permuta e a pagare il prezzo d'acquisto. Fatta salva la cifra 7.2, il veicolo dato in permuta viene contabilizzato, con il montante del prezzo di permuta, sul prezzo d'acquisto. Previo accordo con l'acquirente, la ditta venditrice stabilisce il luogo, la data e l'ora nonché le modalità della consegna del veicolo e del veicolo in permuta, come pure del pagamento del prezzo d'acquisto. La ditta venditrice non è tenuta a consegnare il veicolo all'acquirente prima della consegna del veicolo in permuta e prima del pagamento completo del prezzo d'acquisto.

2. Caratteristiche del veicolo

Il veicolo è descritto nel contratto di compravendita.

Le indicazioni e i dati che figurano su dépliant o altrove vanno intesi come valori approssimativi.

3. Riserva di proprietà

Fino al pagamento completo del prezzo di vendita, inclusi eventuali interessi di mora e spese, il veicolo come pure ogni suo accessorio rimangono di proprietà della ditta venditrice. Fino al pagamento completo del prezzo d'acquisto, l'acquirente non può disporre del veicolo e dei suoi accessori. La ditta venditrice ha diritto a iscrivere nel registro per i patti di riserva della proprietà una riserva di proprietà in conformità dell'art. 715 del Codice civile svizzero.

4. Veicolo in permuta

Il veicolo in permuta è descritto nel contratto di compravendita. L'acquirente garantisce che nessun cambiamento dell'unità di controllo motore che possa influire sulle prestazioni, sulle emissioni sonore o dei gas di scarico del veicolo dato in permuta (il cosiddetto chip tuning) è stato effettuato sul suo veicolo. L'acquirente garantisce ugualmente che sul veicolo dato in permuta non sussistono diritti o riserve di proprietà da parte di terzi.

5. Responsabilità per difetti della cosa

1. Per le occasioni a buon mercato non sussiste alcuna garanzia; è pertanto esclusa ogni rescissione del contratto o riduzione del prezzo.
2. Se esiste un'assicurazione di garanzia speciale per il veicolo, questa sostituisce le disposizioni secondo la cifra 5.3.
3. Per tutti gli altri veicoli, la ditta venditrice assicura l'assenza di difetti nell'ambito e nell'estensione di una garanzia di fabbrica eventualmente ancora valida, fatta salva ogni più ampia garanzia per difetti della cosa.
Quando l'acquirente fa valere la garanzia, quest'ultima si conforma alle disposizioni seguenti (5.3.1 – 5.3.4).

3.1 Al posto di altri diritti di garanzia per difetti della cosa, l'acquirente ha diritto nei confronti della ditta venditrice ad esigere l'eliminazione dei difetti (riparazione) conformemente alle seguenti clausole:

- Questo diritto si estende alla riparazione o alla sostituzione dei componenti difettosi e all'eliminazione di ulteriori danni al veicolo, a condizione che questi ultimi siano stati causati direttamente dai componenti difettosi. I componenti sostituiti durante la riparazione sono di proprietà della ditta venditrice.
- L'acquirente è tenuto a segnalare i difetti alla ditta venditrice non appena li ha rilevati. Su richiesta, egli deve portare il veicolo da riparare alla ditta venditrice. La ditta venditrice può far eseguire la riparazione a un terzo, senza però essere sollevata dal suo obbligo di garanzia.
- L'obbligo di garanzia decade se il difetto è dovuto a un uso improprio del veicolo, a una cattiva manutenzione, a un'eccessiva sollecitazione meccanica, a trasformazioni improprie, a modifiche personali o all'inosservanza delle istruzioni per l'uso.

L'usura naturale esclude in ogni caso il ricorso alla garanzia.

3.2 Se un difetto importante non può essere eliminato, nonostante ripetute riparazioni, l'acquirente ha diritto a richiedere una riduzione del prezzo d'acquisto o la rescissione del contratto. In nessun caso l'acquirente ha diritto a una fornitura sostitutiva. In caso di rescissione del contratto, i chilometri percorsi dovranno essere rimborsati.

3.3 La riparazione non prolunga il periodo di garanzia.

3.4 In caso di vendita del veicolo, il diritto di garanzia viene ceduto, ammesso che sia cedibile, al successivo acquirente fino a scadenza del periodo di garanzia.

4. Inoltre, è esclusa ogni più ampia responsabilità – fatte salve disposizioni cogenti.

6. Demeure

1. Mora della ditta venditrice

Le penali di mora previste dalla legge possono essere fatte valere dall'acquirente in caso di mora della consegna dopo sollecito scritto nonché trascorso un periodo di proroga di 14 giorni fissato per iscritto. Sono escluse rivendicazioni di danni che non sono stati causati dalla ditta venditrice, in particolare danni causati da ritardi di consegna per colpa del fabbricante o dell'importatore, scioperi, eventi naturali, ecc.

2. Mora dell'acquirente

Se l'acquirente, nonostante sollecito scritto, è in mora nel ritiro del veicolo, la ditta venditrice può fissare una proroga di 14 giorni. Trascorso la quale essa può:

- richiedere l'adempimento del contratto e il risarcimento danni oppure
- rinunciare all'esecuzione a posteriori ed esigere il 15% del prezzo di vendita del veicolo a titolo di risarcimento danni; la ditta venditrice si riserva comunque il diritto di far valere un danno più esteso, oppure
- rescindere il contratto; in questo caso la ditta venditrice può richiedere dall'acquirente un risarcimento per il danno causato dall'annullazione del contratto.

Gli stessi diritti spettano alla ditta venditrice se l'acquirente, dopo sollecito scritto, è in ritardo nel pagamento del prezzo di vendita o di una sua parte superiore alla metà della somma dovuta e se la ditta venditrice ha fissato, senza risultato, una proroga scritta di 14 giorni.

Se la ditta venditrice rescinde il contratto dopo che il veicolo è stato messo in circolazione, il risarcimento danni dovrà essere calcolato come segue: il 15% del prezzo d'acquisto per la perdita di valore a causa della messa in circolazione, più l'1% del prezzo d'acquisto per ogni mese intero trascorso dalla consegna del veicolo e 15 centesimi per ogni chilometro percorso. L'acquirente può comunque provare che il danno per la ditta è stato minore; a sua volta, la ditta venditrice può dimostrare che il danno è stato più considerevole.

7. Assunzione dei rischi

1. La **ditta venditrice** si assume i rischi di perdita o diminuzione di valore del **veicolo acquistato** fino al momento della consegna. Se l'acquirente è in mora nel ritiro del veicolo acquistato e se la proroga supplementare è trascorsa senza essere utilizzata, i rischi passano a suo carico.

2. L'**acquirente** si assume i rischi di perdita o diminuzione di valore del **veicolo in permuta** fino al momento della consegna. Se la ditta venditrice è in mora nel ritiro del veicolo in permuta acquistato e se la proroga supplementare è trascorsa senza essere utilizzata, i rischi passano a suo carico.

8. Riserva d'approvazione

Questo contratto diventa vincolante solo dopo che la direzione o l'organo competente della ditta venditrice ha dato la sua approvazione. Esso si considera approvato se l'acquirente non viene informato per iscritto entro 5 giorni della mancata conclusione del contratto. In caso di rifiuto di approvazione, l'acquirente non può pretendere alcun risarcimento danni da parte della ditta venditrice.

9. Diritto applicabile e foro giudiziario

Il presente contratto è disciplinato dal diritto materiale svizzero con esclusione delle regole del diritto internazionale privato e del diritto di acquisto di Vienna. Per ogni controversia derivante dal presente contratto, se si tratta di un contratto concluso con consumatori, il tribunale competente è determinato secondo il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Negli altri casi, le parti convengono di eleggere a foro giudiziario il luogo della sede/domicilio della ditta venditrice. La ditta venditrice è però libera di poter adire anche il giudice del luogo della sede/domicilio dell'acquirente.